



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)




Rev 4
21.11.2018
Pag 1 di 16

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

SEZIONI

- A. CONSIGLIO DI ISTITUTO
- B. CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE
- C. COLLEGIO DOCENTI
- D. ASSEMBLEE DEI GENITORI
- E. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI
- F. NORME GENERALI per le Assemblee dei Genitori e degli Studenti

REV	Data	Causale	Approvazione
0	Giugno 2006	Prima Edizione	
1	Febbraio 2009	Modifica operativa interna	
2	Novembre 2010	Modifica operativa interna	
3	Ottobre 2016	Aggiornamento Organigramma	
4	Novembre 2018	Adeguamento all'OM 215/1991 e d.lg. 297/94	Il Direttore Prof. V. Paladino 



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 4
21.11.2018
Pag 2 di 16

OBIETTIVO

Data la particolare fisionomia dell'istituto Maria Consolatrice e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa a proposta dell'organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità. il Gestore si riserva di approvare quanto viene proposto; in genere tale approvazione si basa sul giudizio dell'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità dell'Istituto; pertanto è auspicabile che tutti i membri del Consiglio condividano pienamente il Progetto Educativo.

SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire compiti, responsabilità, modalità delle nomine e permanenza in carica degli organi collegiali dell'Istituto.

L'Istituto nel suo Statuto prevede i seguenti organi collegiali:

- A. CONSIGLIO DI ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE**
- B. CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE**
- C. COLLEGIO DOCENTI**
- D. ASSEMBLEE DEI GENITORI**
- E. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI**

Allegati

- Modulo per la **richiesta di convocazione di Assemblea**
- Modulo per il Verbale di **Assemblea Elezioni Genitori Rappresentanti di Classe**
- Modulo per il Verbale di **Assemblea**

DEFINIZIONI

PEI	Progetto Educativo d'Istituto
PTOF	Piano Triennale dell'Offerta Formativa
PEC	Patto Educativo di Corresponsabilità
A.Ge.S.C.	Associazione dei Genitori Scuole Cattoliche
CD	Collegio Docenti
CdC	Consiglio di Classe
O.d.g.	Ordine del Giorno



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 4
21.11.2018
Pag 3 di 16

SEZIONE A

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il **Consiglio di Istituto** è istituito allo scopo di *collaborare* con gli organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative.



Al Consiglio di Istituto viene richiesto di esprimere il proprio parere in merito a:

- a. regolamenti deliberati dai vari Collegi Docenti;
- b. regolamenti degli studenti;
- c. norme comportamentali durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
- d. Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegi Docenti;
- e. formalizzazione del calendario scolastico deliberato dai Collegi Docenti;
- f. proposta di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione o di rete;
- g. proposta di partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h. formulazione di criteri per la raccolta fondi, attraverso varie iniziative, e la gestione degli stessi da destinare ai bisogni emergenti.

N.B. non sono di competenza del Consiglio d'Istituto l'uso dell'edificio scolastico, l'assegnazione delle classi ai docenti, la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, l'accettazione dell'iscrizione dei singoli alunni e la programmazione didattica in generale.

il Regolamento del Consiglio d'Istituto è composto dai seguenti articoli:

Articolo 1	Composizione del Consiglio di Istituto
Articolo 2	Elezione dei "Membri Elettivi" del Consiglio di Istituto
Articolo 3	Convocazione del Consiglio e sua validità
Articola 4	Compiti e Responsabilità
Articolo 5	Durata in carica
Articolo 6	Segretezza

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	 <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 4 di 16</p>
---	--	--

SEZIONE A

art. 1 — Composizione dei Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, unico per tutto il plesso scolastico, è costituito da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori degli alunni e dai responsabili dei vari livelli di scuola.

Il Consiglio di Istituto é composto da un Presidente, un Segretario e dai Consiglieri provenienti dai “**Membri di diritto**” e dai “**Membri effettivi**”

Membri di diritto

- Superiore locale
- Gestore o suo rappresentante
- Direttore dell'Istituto
- Coordinatrici Didattiche:
 - Nido
 - Scuola dell'infanzia
 - Scuola Primaria
- Preside Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
- Rappresentante A.Ge.S.C.

Membri elettivi

- 6 genitori (1 per ogni ordine di scuola) eletti fra i rappresentanti di classe;
- 6 docenti (1 per ogni ordine di scuola) eletti nel primo Collegio Docenti;
- 3 studenti (1 per ogni tipo di corso della scuola superiore).

Nota 1: le eventuale sostituzione dei Membri Elettivi avviene in tempo utile perché i nuovi rappresentanti possano partecipare al primo Consiglio convocato.

Nota 2: le modalità e la regolamentazione per la elezione dei Membri Elettivi sono riportate nelle rispettive sezioni del presente Regolamento.



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 4
21.11.2018
Pag 5 di 16

SEZIONE A

art. 2 — Elezione dei "Membri Elettivi" del Consiglio di Istituto

Presidente

È eletto tra i rappresentati dei genitori (appartenenti ai membri elettivi), a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda.

Segretario



È nominato dal Direttore dell'Istituto.

Consiglieri

L'elezione dei Consiglieri (membri elettivi) avviene secondo lo schema riportato nella tabella sottostante:

I Genitori	Vengono eletti nell'assemblea dei Genitori "Rappresentanti di Classe"
I Docenti	Vengono eletti dal "Collegio Docenti"
Gli Studenti	Vengono eletti tra gli studenti Rappresentanti di Classe nella Assemblea convocata presso la Presidenza

Nota 1: i candidati alle elezioni dei Membri del Consiglio di Istituto sono tenuti a leggere attentamente il presente Regolamento, il PEI e il PEC per verificare i loro requisiti, le modalità di partecipazione e la disponibilità ad impegnarsi per collaborare al raggiungimento degli obiettivi, lì esplicitati.

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	 <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 6 di 16</p>
---	--	--

SEZIONE A

art. 3 — Convocazione del Consiglio e sua validità

Il Consiglio di Istituto è convocato, in via ordinaria, dal Presidente o su richiesta di almeno 3 componenti e, in via straordinaria, dal Presidente stesso.

La convocazione ordinaria da parte del Presidente avviene tramite lettera firmata ed indirizzata ai componenti del Consiglio.

La convocazione ordinaria su richiesta di almeno 3 componenti avviene tramite lettera *fit* main dai 3 componenti indirizzata al Presidente del Consiglio che, successivamente (entro 8 giorni dal ricevimento) provvederà alla sua convocazione.

Per la convocazione straordinaria, sarà cura del Presidente convocare tramite lettera firmata i componenti del Consiglio.

La convocazione, con riportato ordine del giorno, deve essere comunicata con un preavviso non inferiore agli otto giorni.

Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta all'anno.



Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti a vario livello.

Validità

Perché le riunioni del Consiglio di Istituto siano valide occorre la presenza dei due terzi dei componenti.

Un argomento non iscritto all'O.d.g. può essere trattato ma non può essere oggetto di deliberazione.

Le proposte del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti, la votazione avviene per alzata di mano, è segreta quando si riferisce a persone.

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	 <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 7 di 16</p>
---	---	--

SEZIONE A

art 4 - Compiti e Responsabilità

Presidente del Consiglio di Istituto

Presidente ha il compito di:

- presiedere il Consiglio;
- convocare il Consiglio almeno una volta l'anno;
- convocare il Consiglio su richiesta di almeno 3 membri dello stesso;
- far formalizzare in appositi verbali, controfirmati, i contenuti e le proposte emerse nel corso delle riunioni;
- verificare la presenza del numero minimo dei partecipanti per la validità stessa della riunione;
- far rispettare dell'O.d.g.;
- verificare l'attuazione delle proposte emerse dal Consiglio.

Segretario del Consiglio di Istituto




Il Segretario ha il compito di:

- redigere il verbale della riunione del Consiglio, leggerlo ai componenti e farlo approvare dai partecipanti al Consiglio stesso;
- firmare il verbale e farlo firmare dal Presidente;
- collaborare col Presidente per la conduzione della riunione e per la verifica del numero minimo;
- collaborare con i Componenti del Consiglio per la stesura dell' O.d.g.;
- pubblicare o far pubblicare il verbale entro i 5 giorni successivi;
- collaborare con il Presidente alla verifica dell' attuazione delle proposte emerse.

Componenti del Consiglio di Istituto

I Componenti del Consiglio hanno il compito di:

- rappresentare gli organi per i quali sono stati eletti;
- evidenziare le richieste e i suggerimenti di miglioramento degli organi rappresentanti facendoli inserire nell'O.d.g.

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	  <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 8 di 16</p>
---	---	--

SEZIONE A

art. 5 - Durata in carica

Membri di diritto

I membri di diritto durano in carica sino a che ricoprono la funzione, all'interno dell'Istituto che rappresentano.

Qualora l'Istituto avesse necessità di sostituirli, il sostituto (della stessa funzione) diventerà automaticamente Membro di diritto.

Fa eccezione il Rappresentante A.Ge.S..C. che viene nominato dai genitori della Scuola Iscritti alla Associazione e ufficialmente comunicato; se per qualunque ragione necessitasse la sua sostituzione, verrà richiesta una nuova comunicazione.

Membri Elettivi

- **6 genitori:** (1 per ogni ordine di scuola) eletti fra i rappresentanti di classe

Per i genitori la durata in carica è di 3 anni a condizione che abbiano il/i proprio/i figlio/i frequentante/i una classe dell'Istituto nel corso in cui sono stati eletti.

Qualora il/i proprio/i figlio/i non frequenti/no più l'Istituto, l'elezione del genitore decade automaticamente, sarà quindi sostituito da un nuovo eletto fra i rappresentanti di classe dello stesso corso. In questo caso la richiesta di partecipazione viene avanzata al genitore che risulta secondo nella graduatoria degli eletti. Al Consiglio può partecipare un solo genitore per ogni ordine di scuola.

- **6 docenti:** (1 per ogni ordine di scuola) eletti nel primo Collegio Docenti.

Per i docenti la durata in carica è di 3 anni a condizione che ricoprano in maniera effettiva il ruolo di docente in una classe dell'Istituto nel corso in cui è stato eletto.

Qualora il docente eletto non ricopra più l'incarico all'interno dell'Istituto, la sua carica all'interno del Consiglio di Istituto decadrà automaticamente. In questo caso il Collegio Docenti dello stesso corso di studi nominerà il sostituto.

- **3 studenti:** 1 (frequentante) per ogni tipo di corso della scuola superiore.

Per gli studenti la durata in carica è di 3 anni a condizione che sia iscritto in una classe dell'Istituto nel corso in cui è stato eletto. Qualora lo studente non frequenti più l'Istituto decade automaticamente, sarà quindi sostituito da un nuovo eletto fra i rappresentanti di classe dello stesso corso. In questo caso la richiesta di partecipazione viene avanzata allo studente che risulta secondo nella graduatoria degli eletti. Al Consiglio può partecipare un solo studente per ogni ordine di scuola.

Gli studenti delle classi prime sono elettori passivi.

Presidente

La durata in carica del Presidente è di 3 anni a condizione che lo stesso conservi i requisiti precedentemente definiti per i genitori.

Nel caso in cui, nel corso dei 3 anni, vengano meno tali requisiti, il Segretario o 3 componenti del Consiglio dovranno richiedere la convocazione di un Consiglio straordinario per la elezione del Presidente con le modalità precedentemente definite per la sua elezione.

Il nuovo Presidente durerà in carica sino al termine del mandato assegnato al suo predecessore.

Segretario

Il Segretario viene nominato dal Direttore dell'Istituto e rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio. Nel caso dovesse essere sostituito, il Direttore Didattico nominerà un nuovo Segretario.



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 4
21.11.2018
Pag 9 di 16

SEZIONE A

Regola Generale per la durata in carica

I consiglieri (fa parte dei consiglieri anche il Presidente) che, nel corso della durata in carica perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive decadono automaticamente e verranno sostituiti con le modalità precedentemente indicate.



L'Organo rimane in carica con tutti i suoi poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

SEZIONE A

art. 6 – Segretezza

I componenti del Consiglio di Istituto sono tenuti alla riservatezza relativamente a ciò di cui vengono a conoscenza durante i lavori del Consiglio stesso.

Ogni argomento non può essere reso pubblico se non dopo l'approvazione.

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	 <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 10 di 16</p>
---	---	---

SEZIONE B

CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE

art. 1— Composizione e Competenze

I Consigli di Classe sono costituiti da:

- tutti i docenti **della classe** o delle classi parallele (interclasse).




I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore Didattico/Preside e da un docente, suo delegato membro del consiglio stesso.

Il Consiglio di classe ha il compito di:

- presentare al Collegio dei Docenti, in ordine all'azione educativa e didattica, proposte che possano coinvolgere il proprio ordine di scuola;
- realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari individuando eventuali strategie necessarie alla valorizzazione del percorso educativo di ogni ragazzo;
- operare per la valutazione periodica e finale degli alunni.

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Dopo ogni Consiglio di Classe viene redatto il verbale in apposito "libro - verbale".

 ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE	REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)	  Rev 4 21.11.2018 Pag 11 di 16
---	---	---

SEZIONE C

COLLEGIO DOCENTI

art. 1 - Composizione e competenze

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei singoli ordini di scuola. E' presieduto dai Coordinatore Didattico/Preside o da un suo delegato.

Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Coordinatore Didattico/Preside, che redige verbale di ogni riunione.

Il collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore Didattico/Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre.

Le riunioni del Collegio Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di servizio.

Il Collegio dei Docenti:



- a) ha potere deliberarne in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche ai fini di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- c) Adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale e organizzativo dei relativi ordini di scuola.
- d) formula proposte al Coordinatore Didattico/Preside in funzione dell'ampliamento dell'offerta formativa, in relazione a:
 - formulazione dell'orario delle lezioni;
 - svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche e relativi sussidi;
 - Supporta l'azione formativa dei vari tipi di scuola con proposte di carattere religioso, culturale e sociale.
- d) Il Collegio Docenti nomina i 6 Docenti (1 per ogni ordine di scuola) che parteciperanno al Consiglio di Istituto.

art.2 - Nomina dei Docenti per la partecipazione al Consiglio d'Istituto

La nomina dei 6 Docenti che parteciperanno al Consiglio di Istituto avviene, quando necessario, entro la fine di ottobre.

La nomina avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda o successiva votazione. La votazione è per alzata di mano, se durante un Collegio Docenti o con votazione segreta in una data stabilita, inserendo le preferenze in un'urna collocata in segreteria Didattica, l'avviso viene affisso in Aula Professori. Ogni docente troverà la scheda relativa al suo corso di studi, nel proprio cassetto.

La nomina dei Docenti che entreranno a far parte del Consiglio di Istituto deve essere verbalizzata.

 <p>ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE</p>	<p>REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)</p>	 <p>Rev 4 21.11.2018 Pag 12 di 16</p>
---	--	---

SEZIONE D

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le riunioni dei genitori possono essere di classe, di interclasse o assemblee di ordini di scuola.

Art. 1 – Assemblee di classe

L'assemblea di classe è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge, entro il primo mese di scuola, il rappresentante, più un supplente che non appartenga allo stesso nucleo familiare. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe, appartenente allo stesso ordine o tipologia di scuola.

I rappresentanti mantengono i contatti con la *Direzione Didattica* e con gli altri organi collegiali, favorendo così il rapporto scuola-famiglia.

Le assemblee di classe sono convocate o dai Rappresentanti dell'Istituto (Coordinatore Didattico/Preside) o da almeno un terzo dei genitori (uno per ogni allievo) i cui figli appartengano alla Classe.

Di norma, le Assemblee vengono convocate due volte all'anno: la prima entro il primo mese di scuola, la seconda nel secondo quadrimestre.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale che al termine della stessa deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Coordinatore di classe.

Il verbale deve essere consegnato al Rappresentante dell'Istituto, (Coordinatore Didattico/Preside) entro 5 giorni dalla data di avvenuta assemblea.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore Didattico/Preside e i docenti della classe.

I *Rappresentanti di Classe* esprimono il Comitato dei Genitori, di ogni ordine di scuola, che eleggerà il proprio rappresentante al Consiglio d'Istituto.

Le riunioni delle Assemblee di Classe non hanno potere deliberativo.

Proposte e richieste emerse vengono inoltrate agli organi competenti.

art. 2 - Assemblea di ordine di scuola

Qualora se ne veda la necessità sarà possibile indire assemblee di ordine di scuola per informare, raccogliere e coordinare proposte in relazione all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'assemblea è costituita da tutti i genitori del relativo ordine di scuola. E' convocata o autorizzata dal Coordinatore Didattico/Preside anche su richiesta del Comitato dei Genitori, previa presentazione dell'O.d.g., almeno otto giorni prima.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore Didattico/Preside e il personale docente.

Di volta in volta viene eletto un presidente con funzione di moderatore ed un segretario per redigere il verbale che viene letto e approvato al termine della riunione.

Le riunioni di ordine di scuola non hanno potere deliberante.

Proposte e richieste emerse vengono inoltrate agli organi competenti.



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 4
21.11.2018
Pag 13 di 16

SEZIONE E

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

Le assemblee degli studenti sono un ambito in cui essi maturano la capacità di inserirsi, responsabilmente e democraticamente, nella vita della scuola e della società.

Le assemblee possono essere di classe, di ordine di studi, d'Istituto e dei rappresentanti.

art. 1 – arti - Assemblea di classe

L'assemblea di classe é composta da tutti gli alunni di una classe. Nella prima assemblea, entro il primo mese di scuola, vengono eletti i due rappresentanti che mantengono i rapporti con la Direzione Didattica e presiedono le assemblee Stesse.

Per questa prima assemblea non è necessaria la richiesta.

La richiesta di convocazione delle altre assemblee deve essere avanzata al Coordinatore Didattico/Preside da almeno un terzo degli iscritti alla classe e, insieme all'O.d.g. deve essere inoltrata dai rappresentanti per l'approvazione almeno tre giorni prima del suo svolgimento.

L' O.d.g.

dovrà possibilmente offrire una traccia di riflessione o un testo-guida per l'argomento in discussione, al fine di favorire una migliore preparazione dell'assemblea e facilitarne lo svolgimento.

All'assemblea assistono sempre, di diritto, il Preside e/o un insegnante delegato con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.

Sono previsti dei moduli sia per la richiesta, sia per la stesura del verbale che deve essere redatto entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa e consegnato in Presidenza.

E' consentito lo svolgimento fino ad un massimo di 3 assemblee nel corso dell'anno, nel limite di cinque ore complessive di lezione, senza recupero delle medesime: non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nell'ora di lezione della stessa materia.

Altre assemblee, sia su proposta di almeno 1/3 degli alunni interessati, possono svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, purché approvate dal Preside.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale, da inserire nell'apposito fascicolo e consegnare alla Presidenza entro cinque giorni.

art.2 - Assemblea di ordine di scuola (I. T. C., Liceo Scientifico, Liceo Europeo)

L'assemblea è costituita da tutti gli alunni di ciascun ordine di studio. È convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti allo stesso ordine. La richiesta di convocazione con le relative firme, l' O.d.g. l'indicazione di chi presiederà l'assemblea, devono essere inoltrate al Coordinatore Didattico/Preside per l'approvazione otto giorni prima del suo svolgimento. L'O.d.g. dovrà possibilmente offrire una traccia di riflessione o un testo-guida per l'argomento in discussione, al fine di favorire una migliore preparazione dell'assemblea e facilitarne lo svolgimento.

L'assemblea può svolgersi nel limite di due ore di lezione. A discrezione del Coordinatore Didattico/Preside possono essere indette assemblee straordinarie in orario scolastico con presentazione immediata.

All'assemblea assistono sempre, di diritto, Coordinatore Didattico/Preside e/o un insegnante delegato con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 3
Ottobre 2016
Pag 14 di 16

SEZIONE E

art. 3 - Assemblea d'Istituto

L'assemblea d'Istituto é costituita da tutti gli alunni delle superiori. E convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti. La richiesta di convocazione con le relative firme, l'O.d.g. e l'indicazione di chi presiederà l'assemblea devono essere inoltrate al Coordinatore Didattico/Preside per l'approvazione otto giorni prima del suo svolgimento. L' O.d.g. dovrà possibilmente offrire una traccia di riflessione o un testo-guida per l'argomento in discussione, al fine di favorire una migliore preparazione dell'assemblea e facilitare lo svolgimento.

L'assemblea può svolgersi nel limite massimo dell'orario di lezione di **una sola** giornata e in numero non superiore a due all'anno.

A discrezione del Coordinatore Didattico/Preside possono essere indette assemblee straordinarie in orario scolastico con presentazione immediata dell' O.d.g.

È riconosciuto il diritto di riunirsi nei locali della scuola per eventuali pre-assemblee in orario non scolastico, previa autorizzazione della Direzione Didattica.

All'assemblea assistono sempre, di diritto, Coordinatore Didattico/Preside e/o un insegnante delegato con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.

art. 4 - Assemblea dei rappresentanti di classe

L'assemblea é costituita dagli alunni rappresentanti di classe delle superiori che entro il mese di ottobre di ogni anno elegge al suo interno, a maggioranza e con votazione segreta, **i tre rappresentanti degli studenti, uno per ogni ordine di scuola, al Consiglio di Istituto** e i due rappresentanti della Consulta. Possono essere eletti studenti iscritti a partire dal secondo anno di scuola superiore.

Gli alunni della classe prima hanno il diritto di votare ma non di candidarsi.



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 3
Ottobre 2016
Pag 15 di 16

SEZIONE F

NORME GENERALI PER LE ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

Autorizzazione e Convocazione

Ogni Assemblea deve essere preventivamente autorizzata dal Coordinatore Didattico/Preside e/o dal Direttore dell' Istituto,

La richiesta di convocazione deve essere fatta con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data di prevista effettuazione su apposita modulistica ("Modulo di Richiesta Assemblea") disponibile Segreteria o comunque in Istituto, e deve riportare l'Ordine del Giorno oltre che le firme di chi fa richiesta secondo le modalità riportate nelle rispettive sezioni.

Alle assemblee di ordine di studio o d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di personalità esterne alla scuola, indicate dagli studenti o dai 'genitori, insieme all'O.d.g.

Tale partecipazione deve essere autorizzata dalla Direzione.

Valore delle Assemblee e Validità delle convocazioni

Le assemblee hanno valore consultivo e non decisionale. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione. Di ogni assemblea viene redatto verbale che, letto e approvato, viene depositato in Presidenza.

Validità

Perché le riunioni delle assemblee dei genitori e degli studenti siano valide occorre la presenza dei due terzi dei componenti. Per tale quorum valgono i presenti diretti e i presenti con delega (vedi punto successivo)

Votazioni e deleghe

Ad ogni studente corrisponde un voto.

Gli assenti possono delegare preventivamente il proprio voto ad un altro soggetto.

Ogni presente può portare al massimo 1 delega.

La delega, in qualunque forma, deve essere scritta e firmata dal delegante riportando per esteso il nome del delegato oltre alla data di prevista assemblea e il titolo della stessa.

Compete al Segretario e al Presidente dell' Assemblea verificare e ammettere la delega.

art. 1 - Elezione del Presidente e Segretario dell'Assemblea

Prima di dare inizio all'Assemblea deve essere nominato il Presidente della stessa.

Il Presidente eletto nomina il segretario al quale compete la redazione del verbale della Assemblea.

Chi presiede le assemblee ha la facoltà di:

- a) stabilire l'ordine degli interventi e la durata (in base all'O.d.g.);
- b) togliere momentaneamente la parola a chi non seguisse detto ordine;
- c) allontanare i disturbatori dalla sede;
- d) sospendere momentaneamente l'assemblea in caso di disordine;
- e) convalidare o meno le deleghe.
- f) dichiarare o meno la validità dell' assemblea (vedi validità)



ISTITUTO MARIA
CONSOLATRICE

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (Per tutti i tipi e gradi di scuola)



Rev 3
Ottobre 2016
Pag 16 di 16

Il Coordinatore Didattico/Preside o gli insegnanti delegati hanno la facoltà di ordinare l'interruzione definitiva delle assemblee nel caso che degenerino in comportamenti offensivi delle norme della convivenza sociale e scolastica.

art. 2 - Elezione e Nomina dei propri rappresentanti

Qualora sia previsto nel corso dell'Assemblea la elezione e la nomina dei propri Rappresentanti ai vari Organismi Scolastici, le modalità della elezione devono essere dichiarate e verbalizzate. Tali modalità, devono essere preventivamente concordate fra tutti i partecipanti dell' Assemblea e possono essere:

- a) a scrutinio palese (per alzata di mano)
- b) a scrutinio segreto: in questo caso i voti raccolti devono essere conservati e allegati verbale)

La nomina sarà valida solo se avrà ottenuto la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto. Ogni elettore deve esprimere un massimo di due preferenze all'Interno della propria categoria. E' eletto il rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti..

Il secondo in graduatoria sarà a disposizione qualora la nomina del Rappresentante eletto venga a decadere per perdita dei requisiti (ad esempio termini il ciclo scolastico).

A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.

art.3 - Norme elettorali per il Consiglio di Istituto

Docenti, genitori e alunni hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti.

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado hanno il diritto di voto.

Non sono eleggibili al Consiglio di Istituto gli alunni frequentanti la classe I.

Tutti i rappresentanti di classe, eletti da tutti i genitori e gli alunni delle rispettive classi, diventano, candidati al Consiglio d'Istituto.

Gli stessi rappresentanti si riuniranno per votare, nel rispetto delle proporzioni stabilite, i rappresentanti del Consiglio d'Istituto.

La votazione è valida se ha votato almeno la maggioranza degli aventi diritto. Ogni elettore deve esprimere un massimo di due preferenze all'Interno della propria categoria.

Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.

Il Consiglio di Istituto uscente indice e fissa la data delle elezioni per il rinnovo.